

va piuttosto ricercato, e su ciò ci siamo già ampiamente intrattenuti ⁽¹⁷⁴⁰⁾, sulla teoria del rischio industriale, opinione, del resto, accennata or chiaramente, or larvatamente, dagli stessi autori francesi ⁽¹⁷⁴¹⁾.

In Francia, ove anche vige il sistema mediterraneo dell'abbandono, può l'armatore giovare di questa facoltà per limitare, di fronte ai terzi, la sua responsabilità anche per i fatti del pilota. Colà, come da noi, la convenzione di Bruxelles del 1924 sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di nave, non è stata ancora ratificata né, di conseguenza, estesa ai rapporti interni, non volendosi separare la sua approvazione dal punto di vista internazionale, dalla revisione del Code de Commerce ⁽¹⁷⁴²⁾, il cui progetto ⁽¹⁷⁴³⁾ recita, appunto, all'art. 223, § 1: « Le propriétaire du navire est responsable sur tous ses biens des faits du capitaine et tenu des engagements contractés par ce dernier pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition ».

Toutefois, il n'est tenu que jusqu'à concurrence de la valeur du navire et de ses accessoires ci-après déterminés, sans que cette responsabilité puisse excéder 200 francs par tonneau de jauge: a) . . . b) Des faits et fautes du capitaine, de l'équipage, du pilote et de toute autre personne au service du navire... »; ed all'art. 225, terzo comma: « L'armateur non propriétaire du navire est solidairement responsable avec le propriétaire, et dans les mêmes limites que ce dernier ».

Sui tribunali competenti a giudicare circa le azioni dirette contro l'armatore per i fatti del pilota, parliamo già al § 47.

299. - c) Belgio e Grecia. — Anche nel Belgio vige, sempre sul presupposto della subordinazione del pilota al capitano e della sua qualità di preposto dell'armatore, la responsabilità di questi per i fatti del primo, sia facoltativo che obbligatorio ⁽¹⁷⁴⁴⁾.

(1740) Come sopra.

(1741) Come sopra.

(1742) Cfr. Constant Smeesters, *Conférence d'Anvers du Comité Maritime international*, dell'1 agosto 1930, in *Dor* 1930, p. 69 segg.

(1743) Pubblicato in *Dor*, 1929, II, p. 780 segg.

(1744) V. retro, § § 52, 233.